

esclamativa
● PIÙ VALORE ALLA TUA IMPRESA!

**Le misure finanziarie a sostegno delle
imprese causa COVID 19**

D.ssa Anna Maria Martinelli


6 maggio 2020



- **CURA ITALIA Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020**
- **LIQUIDITA' Decreto Legge n. 23 del 6 aprile 2020**
- **Bando Regione Emilia Romagna**

DL CURA ITALIA

Le principali misure di sostegno finanziario alle imprese




La moratoria per micro imprese e PMI



Premessa articolo 56: l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea

Il D.L «Cura Italia» prevede una moratoria per le **micro, piccole e medie imprese (PMI), i professionisti e le ditte individuali**, i quali beneficiano complessivamente di una moratoria su un volume complessivo di prestiti stimato in circa 200 miliardi di euro.


Congelate fino al 30 settembre 2020 linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza.



In cosa
consistono le
misure di
moratoria

Le misure, per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19, hanno per oggetto:

1. La possibilità di **utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti** alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. **Gli importi accordati** dalla banca o dall'intermediario finanziario **non possono revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020;**
2. La **proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020;**
3. La **sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020**, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. È facoltà dell'impresa chiedere la **sospensione dell'intera rata o dell'intero canone o solo della quota capitale.**



**I soggetti che
possono
accedere alla
moratoria**

Le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori.

Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Come già anticipato il 17 marzo scorso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sono **ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.**

Requisiti che
deve avere
l'impresa per
ottenere la
moratoria

L'impresa, al momento dell'inoltro della comunicazione, **deve essere in bonis**, vale a dire che **non ha posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate**, ripartite nelle **categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate**. In particolare, **non deve avere rate scadute** (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) **da più di 90 giorni**.

Dato che l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, anche **le misure previste** nel Decreto legge "Cura Italia" **non vengono considerate come misure di forbearance** (tolleranza) nell'accezione utilizzata della Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l'impresa che comunque è in bonis **anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti**.

Requisiti
moratoria
Addendum
all'accordo ABI
del 2019

Prevede che le misure di **sospensione** e di **allungamento** dei finanziamenti (mutui, leasing e finanziamenti a breve termine) previste dall'Accordo del 2019 siano **estese ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020** erogati in favore di imprese danneggiate. L'Accordo prevede che la PMI possa chiedere:

- **Sospendere per 12 mesi** il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine, dei leasing e delle operazioni di apertura di conto corrente ipotecario;
- **Allungare la scadenza dei finanziamenti a medio-lungo termine fino al 100%** della durata residua dell'ammortamento;
- **Allungare le scadenze di operazioni di credito a breve termine fino a 270 giorni**;
- Costo incrementale max 60 b.p.

A tale moratoria possono accedere le imprese che **non hanno chiesto rinegoziazioni delle condizioni o delle scadenze nei 24 mesi precedenti**.

Le rate possono essere già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) ma da **non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda**.



- Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia **devono accettare le comunicazioni di moratoria**, se ovviamente le stesse comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal Decreto legge “Cura Italia”.
- Le comunicazioni possono essere **presentate dalle imprese** dall’entrata in vigore del Decreto legge “Cura Italia”, cioè dal 17 marzo 2020.
- La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.
- La COMUNICAZIONE è corredata dalla dichiarazione con la quale l’impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19




- È opportuno che l'impresa comunque contatti la banca o l'intermediario finanziario per valutare le **opzioni migliori**, tenuto conto che nel Decreto legge "Cura Italia" sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l'intervento del Fondo di garanzia PMI. Le banche possono inoltre offrire **ulteriori forme di moratoria**, ad esempio quelle previste dall'apposito accordo tra l'Abi e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso.




Art. 58


Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81: agevolazioni per l'internazionalizzazione delle PMI



Fino al 31 dicembre 2020 può essere disposta una **sospensione fino a 12 mesi** del pagamento della quota capitale e degli interessi delle **rate** in scadenza nel corso del 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.




Art. 64
Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro




Allo scopo di incentivare la **sanificazione degli ambienti** di lavoro è riconosciuto, per il periodo di imposta 2020, un credito di imposta nella misura del **50%** delle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di **20 mila euro**.

In attesa di un successivo Decreto da pubblicarsi entro 30 gg dalla entrata in vigore del DL CURA Italia, con il quale saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione



Art. 65
Credito di imposta per botteghe e negozi




Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito di imposta nella misura del **60%** dell'ammontare del **canone di locazione**, relativo al **mese di marzo 2020**, di immobili rientranti nella **categoria catastale C/1**. E' utilizzabile, esclusivamente, in compensazione.



Art. 98

Misure straordinarie a sostegno della filiera della stampa



Apportate modifica alla disciplina del credito di imposta per investimenti pubblicitari (cd. Bonus pubblicità). Per il solo anno 2020 questo è previsto a favore di imprese, enti non commerciali, lavoratori autonomi, che investono in «campagne pubblicitarie», è concesso nella misura del 30% degli investimenti effettuati (anziché il 75% degli investimenti incrementali). I soggetti interessati devono presentare apposita istanza telematica dal 1/9 al 30/9/2020. Restano valide le comunicazioni inviate fra il 1/3 al 31/3/2020.

DL LIQUIDITA'

Misure urgenti in materia di accesso al credito

Ha potenziato

Fondo di Garanzia

**Per fare fronte
alle esigenze
immediate di
LIQUIDITA'**

- **Procedure semplificate**
- **Coperture incrementate**
- **Accesso ampliato per imprese e professionisti**

Per ottenere la **GARANZIA imprese e professionisti** non possono presentare la richiesta direttamente al FONDO ma devono necessariamente rivolgersi a banche e confidi che effettueranno la domanda.



**Novità
introdotte**

Piccoli prestiti **fino a 25 mila euro** per **professionisti e PMI** l'intervento del Fondo copre il **100%** del finanziamento **senza** che venga effettuata, ai fini della concessione della garanzia, la **valutazione del merito di credito**.

Per questo tipo di finanziamento è stato predisposto un modulo di domanda semplificato che deve essere presentato alla banca o al confidi cui il beneficiario si rivolge per ottenere il prestito e non direttamente al Fondo di Garanzia.

Tra i beneficiari ammissibili anche **le imprese fino a 499 dipendenti** (la precedente soglia era 249)

In pratica il Fondo APPROVA automaticamente le domande presentate da banche, confidi e altri intermediari finanziari. Il Gestore verifica soltanto che il soggetto richiedente sia tra quelli ammissibili e che non superi limiti di aiuto previsti.



**Novità
introdotte**

La garanzia copre tutti i finanziamenti al 90% fino a un importo massimo di 5 milioni di euro per singolo beneficiario (il precedente limite era di 2,5 milioni). L'importo massimo può essere raggiunto anche sommando più domande di ammontare inferiore. **Per importi fino a 800.000 euro**, si può aggiungere la garanzia di un confidi, **fino a coprire 100% del finanziamento.**

La garanzia può essere rilasciata anche su operazioni già erogate. Questa possibilità, però, vale solo se l'erogazione è stata effettuata non più di 3 mesi prima della richiesta al Fondo e comunque non prima del 31 gennaio 2020.

Se la banca sospende le rate (o la sola quota capitale) di un finanziamento già garantito **la durata delle garanzie sarà prolungata automaticamente.**
N.B. La sospensione deve essere accordata prima dalla banca e solo successivamente la stessa può fare richiesta di prolungamento della garanzia.

**Novità
introdotte**

La garanzia è concessa anche in favore di:

- imprese, comprese quelle che alla data di richiesta della garanzia, presentano **esposizioni** nei confronti del soggetto finanziatore **classificate come «inadempienze probabili» o «scadute o sconfinanti deteriorate»**, purché la predetta classificazione non sia precedente al 31 gennaio 2020;
- imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse a **procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato** purché alla data di entrata in vigore del decreto **non vi siano situazioni che ne compromettono il rimborso.**

Sono escluse le imprese che presentano **esposizioni classificate come «sofferenze».**

**Strumento per la
pronta
LIQUIDITA'**

Il Decreto per fornire **pronta liquidità alle PMI** e alle **persone fisiche esercenti attività di impresa**, arti o professioni **in difficoltà** la cui attività è stata **danneggiata** dall'emergenza COVID-19 rende ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al **100%** e per un importo **massimo di 25 mila euro**, i **NUOVI** finanziamenti, con i seguenti limiti:

- Inizio del **rimborso del capitale non prima di 24 mesi** dall'erogazione e una **durata** fino a **72 mesi** (6 anni);
- Un **importo non superiore al 25%** dell'ammontare dei **ricavi** del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo **bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata** alla data di domanda di garanzia, ovvero per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1 gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come autocertificazione.

È inoltre previsto l'avvio di una linea per la liquidità immediata (fino a 3.000 euro) per gli imprenditori persone fisiche (le cc.dd. partite IVA, anche se non iscritti al registro delle imprese) con accesso senza bisogno di alcuna valutazione da parte del Fondo, che si affianca alle garanzie all'80% già attive sul micro-credito e sui finanziamenti fino a 25.000 euro (cosiddetto importo ridotto).

Il rilascio della garanzia è **automatico e gratuito**, **senza alcuna valutazione** da parte del Fondo. La banca potrà **erogare il finanziamento** con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, **senza attendere l'esito dell'istruttoria del gestore del fondo**.

DL LIQUIDITA'

Misure urgenti in materia di accesso al credito

Introduce misura
straordinaria

GARANZIA ITALIA - SACE

Per fare fronte
alle esigenze
immediate di
LIQUIDITA'

società del Gruppo Cassa depositi e prestiti, specializzata nel sostegno alle imprese italiane, in particolare le PMI, che vogliono crescere nel mercato globale. Servizi assicurativi e finanziari.

200 miliardi di euro di garanzie SACE a condizione agevolate, controgarantite dallo Stato, sui finanziamenti erogati dagli istituti di credito su operazioni di finanziamento necessari per fronteggiare l'emergenza COVID 19.

Strumento per la
pronta
LIQUIDITA'

SACE Spa fino al 31 dicembre 2020, concede garanzie sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese di qualsiasi **tipologia** indipendentemente dalla **dimensione, settore** di attività e **forma giuridica** con i seguenti requisiti:

- Sede in Italia
- Imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 ma che hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente a seguito dell'epidemia di COVID 19;
- Imprese che hanno già utilizzato il Fondo Centrale di Garanzia fino a completa capienza limitatamente alle PMI e persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (a disposizione 30 miliardi dei 200 disponibili).

Le garanzie di SACE sono rilasciate per la copertura di finanziamenti erogati entro il **31 dicembre 2020** di durata **non superiore a 6 anni**, con la possibilità di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi. L'importo del prestito assistito da garanzia non può superare il maggiore tra i seguenti elementi:

- il **25% del fatturato** di Gruppo in Italia del 2019 come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale
- oppure il **doppio del costo annuale del personale** di Gruppo in Italia per il 2019 ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il Bilancio.



La **garanzia** è a **prima richiesta, esplicita, irrevocabile e copre nuovi finanziamenti** concessi all'impresa **successivamente** all'entrata in vigore del decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito.

La banca erogante deve infatti dimostrare che successivamente alla delibera del finanziamento garantito, l'ammontare complessivo dell'esposizione creditoria nei confronti del soggetto beneficiario risulta superiore a quella risultante prima dell'entrata in vigore del decreto.

La **procedura** per il rilascio della garanzia è «**semplificata**» nel caso di imprese con **meno di 5000 dipendenti** in Italia e con un ammontare del **fatturato inferiore a 1,5 miliardi** di euro.

Per le imprese con **fatturato e dipendenti superiori** a tali soglie, il rilascio della copertura è decisa con decreto del MEF, sentito il MiSE, sulla base dell'istruttoria SACE.

La garanzia di SACE copre il:

- 1) 90%** dell'importo di finanziamento per imprese con **meno di 5000 dipendenti** in Italia e valore di **fatturato fino a 1,5 miliardi di euro**;
- 2) 80%** dell'importo di finanziamento per imprese con valore del **fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti** in Italia;
- 3) 70%** per le imprese con valore del **fatturato superiore a 5 miliardi di euro**.

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a **sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante** impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.

I beneficiari dovranno assumere l'impegno di **non approvare** la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni proprie per tutto il 2020 e di **gestire i livelli di occupazionali** attraverso accordi sindacali.

Il decreto Liquidità definisce i **costi della garanzia** prestata da SACE, i costi bancari e quindi **le commissioni** devono limitarsi al **mero recupero dei costi e il costo del finanziamento coperto dalla garanzia deve essere inferiore al costo di un'operazione analoga, ma senza garanzia.**

Le **commissioni** dovute dalle imprese alla SACE per il rilascio della garanzia, sono in funzione delle dimensioni, per agevolare maggiormente le imprese minori dimensioni.

Le garanzie a copertura dei finanziamenti alle **PMI** avranno i seguenti costi:

- **0,25%** dell'importo garantito durante il primo anno;
- **0,50%** durante il secondo e terzo anno;
- **1%** durante il quarto, quinto e sesto anno.

Le garanzie a copertura dei finanziamenti a imprese di dimensioni superiori avranno invece costi più elevati:

- **0,50%** dell'importo garantito durante il primo anno;
- **1%** durante il secondo e terzo anno;
- **2%** durante il quarto, quinto e sesto anno.



**Ulteriori
precisazioni**

In favore delle imprese con **fatturato fino a 3,2 milioni di euro** per finanziamenti tra i **25 mila fino a 800 mila euro**, possono richiedere l'estensione della garanzia del Fondo al **100%** con l'intervento del Confidi.

Per i prestiti **superiori a 800 mila euro** e fino a **5 milioni di euro**, la garanzia scende al **90%**.

Il Decreto prevede la copertura al **80%** per i finanziamenti a fronte di operazioni di **rinegoziazione del debito**, purché il nuovo finanziamento **preveda l'erogazione** al medesimo soggetto beneficiario di **credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10%** dell'importo del debito accordato in essere.

IL PACCHETTO LIQUIDITÀ ALLE IMPRESE

200 miliardi
per il sostegno
dell'export

350 miliardi
previsti nel decreto
Cura Italia

**750
MILIARDI**



200 miliardi
per la liquidità
delle imprese
prestiti con garanzie fino al 90%
per tutte le imprese, senza limiti di fatturato



100%

la garanzia
sui prestiti
per imprese
piccole e medie

100%

fino a 25 mila euro
senza alcuna
valutazione
del merito di credito

100%

(di cui 90% Stato
e 10% Confidi)
fino a 800.000 euro
senza valutazione
andamentale

90%

fino a 5 milioni
di euro senza
valutazione
andamentale



BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DI L'ACCESSO AL CREDITO PER FAVORIRE LA RIPRESA DEL SISTEMA PRODUTTIVO IN SEGUITO ALL'EMERGENZA COVID-19.



Il bando si rivolge ai confidi ed è finalizzato a trasferire un fondo da destinare all'abbattimento dei costi sostenuti dalle imprese, dai professionisti e dalle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni del territorio dell'Emilia Romagna per l'accesso al credito.

BENEFICIARI

- PMI con unità locale e/o sede legale nel territorio dell'Emilia Romagna;
- Liberi professionisti: lavoratori autonomi di cui al DL 18/2020 art. 49, comma 1, lettera k), con unità locale o/o sede legale/residenza in Emilia-Romagna, che alla data di presentazione della domanda al Confidi sono titolari di PI e iscritti agli ordini professionali di tutti i settori (eccetto agricoltura).

REQUISITI

- Avere una delibera di concessione del credito con delibera di concessione della garanzia **sull'80%** del finanziamento (mutuo chirografario), con data successiva all'approvazione del bando (23 marzo 2020);
- **Importo** massimo del finanziamento **150 mila euro**;
- **Durata** massima del finanziamenti bancario **36 mesi** con al massimo 12 mesi di preammortamento;
- Regime di aiuto: **de minimis**

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO

- Rimborso totale o parziale del TAEG fino ad un massimo del **5,5%** nel caso di assenza della riassicurazione del Fondo PMI
- Rimborso totale o parziale del TAEG fino ad un massimo del **4,5%** nel caso di riassicurazione del Fondo PMI
- Contributo massimo **15 mila euro**

esclamativa
● PIÙ VALORE ALLA TUA IMPRESA!

Grazie per l'attenzione